

## **EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER LA VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Gentili consiglieri comunali,

con la presente desidero esporre le mie considerazioni in merito ad alcune parti del regolamento in oggetto.

In particolare, visto lo slittamento dei termini utili all'approvazione dello stesso al 31/05/2021, si rappresenta la volontà di approfondire l'articolazione dell'articolo 25, che tratta il piano generale degli impianti pubblicitari.

Si espone inoltre, per le medesime motivazioni, la sostituzione dell'allegato "A", la cancellazione dell'ultima pagina e un maggior approfondimento degli artt. 28, 29, 30 e 33 così come sottoesposto:

### **Art. 25**

#### **Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Si stabilisce l'adozione, con deliberazione del Consiglio Comunale, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), ai sensi dell'art. 1 Comma 821 della L. 27/12/2019 n. 160. Il (P.G.I.P.) è definito sulla base dei criteri esposti al successivo comma.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è effettuato curando che, in generale:
  - a gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
  - b siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
  - c non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può essere inferiore a 15 m e comunque nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
4. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
5. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
6. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
7. E' fissato in un minimo di dieci secondi il periodo di variabilità ammesso in tutti i casi in cui sia autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.
8. L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.
9. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico o artistico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
10. La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è stabilita nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **Articolo 28**

#### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Sono stabilite cinque categorie, relative ai seguenti ambiti:

- a) Categoria A1 – Corrispondente al Centro Storico di Sinnai, la cui area coincide con la zona urbanistica “A” del Piano Urbanistico Comunale (PUC), come perimetrata nella cartografia del Piano;
- b) Categoria A2 – Parte del tessuto urbano del centro abitato di Sinnai, caratterizzata da elevata densità edificatoria e a carattere prevalentemente residenziale, il cui ambito coincide con la zona urbanistica B1 di completamento del PUC;
- c) Categoria A3 – Rappresenta la parte residua del centro abitato di Sinnai, caratterizzata da insediamenti di zona urbanistica C di espansione residenziale di recente e parziale edificazione, nonché dai comparti edificatori di zona urbanistica G-servizi e D-commerciali e artigianali, anch’essi di recente e parziale edificazione, tutti come perimetrati nella cartografia del PUC relativa al centro urbano – area urbana ed area extraurbana contermina;
- d) Categoria A4 – Insediamento consolidato di Solanas di carattere misto residenziale e turistico, coincidente con la zona urbanistica B2 del PUC – comparto a mare, come perimetrata dalla cartografia del Piano relativa all’isola amministrativa di Solanas;
- e) Categoria B – Parte restante del territorio comunale.

3. La cartografia degli ambiti territoriali corrispondenti alle suindicate categorie A1-A2-A3-A4 costituiscono l’Allegato A del presente Regolamento.

### **Articolo 29** **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe annuali sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione per ciascuna delle categorie di cui al comma 2 dell'art. 28.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in più di una zona territoriale, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla media ponderata in relazione alle superfici occupate delle tariffe corrispondenti alle diverse categorie.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 30** **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe giornaliere sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione per ciascuna delle categorie di cui al comma 2 dell'art. 28.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in più di una zona territoriale, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla media ponderata in relazione alle superfici occupate delle tariffe corrispondenti alle diverse categorie.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 33**

#### **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) è disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) è disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione puntuale delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie è definita con delibera del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 25.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.